



Cassa Dottori Commercialisti

## **PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING**

### Revisioni

| Data       | Versione | Descrizione                                                   | Autore |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 17/12/2023 | 1.0      | Prima emissione                                               | SCGI   |
| 17/06/2024 | 2.0      | Nuova edizione del documento per<br>adozione UNI PDR 125:2022 | SCGI   |

## Sommario

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SCOPO</b>                                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>4. RESPONSABILITÀ</b>                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>5. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| 5.1 Ambito soggettivo della segnalazione                                                                                      | 5         |
| 5.2 Ambito oggettivo della segnalazione                                                                                       | 6         |
| 5.3 Attori e responsabilità                                                                                                   | 9         |
| <b>6. TEMPISTICA PER LA SEGNALAZIONE</b>                                                                                      | <b>10</b> |
| <b>7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE</b>                                                                         | <b>11</b> |
| <b>8. LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE</b>                                                                      | <b>12</b> |
| <b>9. SEGNALAZIONI ANONIME</b>                                                                                                | <b>12</b> |
| <b>10. UTILIZZO DEI DATI DEL SEGNALANTE</b>                                                                                   | <b>13</b> |
| <b>11. CANALI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>12. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</b>                                                                                     | <b>14</b> |
| ➤ FASE 1: RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ                                       | 14        |
| ➤ FASE 2: ISTRUTTORIA PER ACCERTAMENTO DEI FATTI SEGNALATI                                                                    | 16        |
| ➤ FASE 3: Riscontro – presentazione risultanze dell'accertamento e valutazioni                                                | 18        |
| <b>19. LO SCENARIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>                                                                               | <b>19</b> |
| <b>20. COMPLIANCE ALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</b>                                                      | <b>21</b> |
| <b>21. POLITICA DI COMPLIANCE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</b>                                                                | <b>21</b> |
| <b>22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>                                                                                     | <b>22</b> |
| <b>23. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLE PERSONE SEGNALATE</b>                                                    | <b>25</b> |
| <b>24. TUTELA DEI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE</b>                                                                         | <b>25</b> |
| <b>25. SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DEL D.LGS 24/2023</b>                                                             | <b>26</b> |
| <b>26. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING (CFR. PAR. 6.2 E PAR. 8).</b> | <b>27</b> |
| <b>27. DISTRIBUZIONE</b>                                                                                                      | <b>29</b> |
| <b>28. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONI (DIVERSI DA QUELLI INTERNI) PREVISTI DAL D.LGS 24/2023</b>                            | <b>29</b> |

## 1. SCOPO

Il documento ha lo scopo di descrivere le modalità operative inerenti alla gestione delle segnalazioni che pervengano alla Cassa ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, (*whistleblowing*), definendo attività e ruoli degli attori coinvolti.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.lgs. 24/2023 mira a proteggere le persone che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in grado di ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La finalità della presente procedura è quella di consentire al *whistleblower* (segnalante), di segnalare, in modo riservato e protetto, le sopracitate "violazioni", ovvero, eventuali illeciti e/o condotte irregolari riscontrate nel contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 24/2023 nonché alla parità di genere (UNI/PDR 125:2022), ivi incluse eventuali forme di abuso fisico, verbale, digitale sul luogo di lavoro ma anche eventuali opinioni e suggerimenti per il cambiamento/miglioramento nell'organizzazione in ambito parità di genere.

**Al riguardo, la procedura disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:**

- Ambito soggettivo della segnalazione, ovvero i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione;
- Ambito oggettivo della segnalazione, ovvero le tipologie di violazioni che è possibile segnalare;
- Tempistica per la segnalazione;
- Canali di comunicazione per la gestione della segnalazione interna;
- Gestione del processo di trasmissione, ricezione e analisi della segnalazione interna;
- Criteri di ammissibilità della segnalazione;
- Segnalazioni anonime;
- Utilizzo dei dati del segnalante, trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni e, più in generale, tutela della riservatezza;
- Ruoli e ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema implementato dalla Cassa.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.lgs. n. 24 del 10/3/2023** (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937), nuova disciplina sul *whistleblowing*;
- Direttiva (UE) 2019/1937 (protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali);
- D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti);
- D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm. ii (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di attuazione della direttiva 2005/60/CE), recante misure per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminoso e di finanziamento del terrorismo;

- D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (di attuazione della direttiva 2013/36/UE), recante modifiche al Testo unico bancario (cfr.: D.lgs. 01.09.1993, n. 385, art. 52-bis – “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”) e al Testo unico della finanza (cfr. D.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 8-bis – “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”).
- Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi).
- UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

#### **4. RESPONSABILITÀ**

La responsabilità dell'applicazione della Procedura descritta è in carico a:

- **Soggetto Gestore della Segnalazione – Professionista esterno**

#### **5. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

##### **5.1 Ambito soggettivo della segnalazione**

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, i soggetti che possono effettuare la segnalazione sulle violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sono:

- i lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c., sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, sia part time, che full time, anche in servizio presso società distaccatarie;
- i prestatori di lavoro coordinato e continuativo (cd. parasubordinato) ex art. 2 del D.lgs n.81/2015;
- i fornitori;
- gli appaltatori e subappaltatori nonché i rispettivi dipendenti e collaboratori;
- i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i liberi professionisti ed i consulenti esterni;
- gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- il Direttore Generale;
- i Responsabili di unità organizzativa, i quadri e i Dirigenti;
- il Presidente in qualità di rappresentante legale della Cassa;
- Il responsabile (RCPC);
- altri soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

I **segnalanti**, così individuati, saranno tutelati dalla Cassa mediante le misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2003, nel rispetto dell'obbligo di **riservatezza** (art. 12 D.lgs. n. 24/2023), della normativa in tema di **trattamento dei dati personali** (art. 13 D.lgs. n. 24/2023), del **divieto di ritorsione** (art. 17 D.lgs. n. 24/2023), protezione dalle ritorsioni (art. 19 D.lgs. n. 24/2023) e delle **limitazioni della responsabilità** (art. 20 D.lgs. n. 24/2023).

In ipotesi di segnalazione, le misure di protezione e tutela previste per il segnalante, con talune eccezioni<sup>1</sup>, si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto anch'essi comunque potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante (in via esclusiva o maggioritaria) o per i quali lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- colleghi di lavoro della persona segnalante appartenenti al medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

## 5.2 Ambito oggettivo della segnalazione

Rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 le violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali suscettibili di ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Cassa, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

La segnalazione deve contenere, dunque, informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione della Cassa, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Le violazioni possono consistere in comportamenti, atti od omissioni.**

Con riguardo alla posizione di CNPADC, ai sensi dell'art.2, co. 1 del D.lgs. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione tutte le tipologie di violazioni di seguito indicate.

### A) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI:

<sup>1</sup> In particolare, l'inversione dell'onere della prova della natura ritorsiva di un atto/comportamento, nell'ambito dei procedimenti pendenti dinanzi all'ANAC, dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti vietati, opera solamente a favore del segnalante.

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. n. 231/2001, nonché violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in tutte le sue componenti) previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e adottato dalla Cassa.

**B) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E NORMATIVE NAZIONALI:**

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, degli atti nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

**C) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA:**

- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. "TFUE") specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 par. 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei superiori punti (punto B) e punto C), nn. 1 e 2) (cfr. nn. 3, 4 e 5 dell'art. 2 co. 1 del D.lgs. n. 24/2023).

**Gli illeciti o le irregolarità possono essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:**

- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio della Cassa;
- promessa o dazione di una somma di danaro o di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- condotte fraudolente nei confronti degli iscritti;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali, etc.);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con la finalità della Cassa;
- rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- false dichiarazioni;
- reiterato mancato rispetto dei tempi procedurali;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
- verifica di fattispecie concrete che integrano gli estremi di uno o più dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, tipizzati agli artt. 24 e ss. del D.lgs. n. 231/2001, anche nella forma del tentativo;
- inosservanza dei principi di comportamento e dei presidi di controllo specifici e generali previsti o richiamati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Cassa oppure violazioni delle regole di condotta elaborate nel Codice Etico;

- in generale condotte in violazione della regolamentazione e/o della disciplina interna della Cassa;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici.

**D) NELL'AMBITO DELLA PARITÀ DI GENERE, IN BASE ALLA PRASSI UNI/PDR 125:2022. REQUISITO 6.3.2.6:**

- ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale diretta o indiretta sul luogo di lavoro;
- ogni forma di molestia o violenza di genere rilevanti ai sensi della UNI/PDR 125:2022;
- ogni forma di discriminazione diretta o indiretta intesa ai sensi del nuovo Codice sulle Pari Opportunità (Legge 5 novembre 2021, n. 162)

### **5.3 Attori e responsabilità**

➤ **SEGNALANTE:**

è la persona fisica, riconducibile ad una delle categorie di cui al § 6.1., che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

➤ **SOGGETTO GESTORE DELLA SEGNALAZIONE (SGS):**

Con specifico atto organizzativo dell'organo amministrativo, CNPADC ha affidato la responsabilità della gestione del canale di segnalazione interna a un professionista esterno, dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, specificamente e adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività che vengono in rilievo: il **Soggetto Gestore della Segnalazione** (d'ora in avanti "SGS"), che rappresenta il destinatario delle segnalazioni veicolate attraverso i canali implementati dall'Ente.

**Il SGS svolge in particolare le seguenti attività:**

**a) Gestione del canale di segnalazione interna:**

- effettua l'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità delle segnalazioni;
- rilascia al segnalante avviso dell'avvenuta ricezione della segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione, comunicando al segnalante l'esito della valutazione di ammissibilità e la fondatezza/infondatezza delle segnalazioni;
- cura la corretta archiviazione e conservazione della documentazione inerente alla fase dell'analisi preliminare.;

- monitora il corretto svolgimento di tutto il processo di segnalazione, al fine di assicurare il rispetto di modalità e termini definiti.

**b) Valutazione delle segnalazioni:**

- analizza la segnalazione pervenuta (ritenuta ammissibile) e procede ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. le Strutture Organizzative, le valutazioni del SGS sono trasmesse al Direttore

Generale; nel caso in cui l'oggetto della segnalazione riguardi il Direttore Generale e/o i componenti di Organi Statutari e Collegiali, il SGS trasmette le proprie valutazioni al Presidente, il quale informa/coinvolge il CdA per l'assunzione delle deliberazioni di competenza dell'Organo collegiale che si rendano necessarie.

➤ Redige semestralmente una relazione sull'attività svolta, che include il dettaglio delle segnalazioni ricevute (incluse quelle inammissibili) e la relativa gestione.

➤ **SERVIZIO COMPLIANCE E GESTIONE INTEGRATA (SCGI):**

è l'unità organizzativa che può supportare il SGS nello svolgimento delle attività volte all'accertamento dei fatti segnalati, mediante le attività di auditing interno che il SGS eventualmente, in parte e per specifici oggetti, gli affida. Per tali attività, deve essere mantenuta la riservatezza di ogni atto e/o fatto oggetto di accertamento che devono essere riportati direttamente ed esclusivamente al SGS.

➤ **DIRETTORE GENERALE:** in qualità di soggetto preposto a sovrintendere l'attività ed il personale della Cassa nonché l'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo, nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione riguardino le strutture organizzative, riceve dal SGS l'esito delle valutazioni in merito alla segnalazione.

Il Direttore Generale acquisisce la relazione predisposta dal SGS, valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, informando/coinvolgendo, qualora necessario, il CdA per eventuali deliberazioni.

➤ **PRESIDENTE:** in qualità di rappresentante legale della Cassa, nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione riguardino i componenti degli Organi Statutari e Collegiali, riceve dal SGS l'esito delle valutazioni in merito alla segnalazione.

Il Presidente acquisisce la relazione predisposta dal SGS, valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, informando/coinvolgendo, qualora necessario, il CdA per eventuali deliberazioni.

➤ **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** è l'Organo deliberante della Cassa, che assume le necessarie deliberazioni, qualora si renda necessario. Prende visione della relazione predisposta annualmente dal SGS, in cui vengono evidenziate tutte le segnalazioni pervenute alla Cassa (anche quelle ritenute inammissibili o infondate), e la relativa valutazione di merito.

## 6. TEMPISTICA PER LA SEGNALEZIONE

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico che lega il segnalante alla Cassa (cfr. § 6.2.) è in corso;

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati, dimessi, licenziati ...)

## 7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

**Le segnalazioni**, in coerenza con gli obiettivi sanciti dal D.lgs. 24/2023, **devono essere puntuali** e, per quanto possibile, **circostanziate**, in modo da consentire l'individuazione dell'oggetto delle stesse nonché dei soggetti coinvolti.

Al fine di consentire un esatto inquadramento e una corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è necessario fornire una **descrizione dettagliata** indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, le generalità e ogni altro elemento che consenta di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ed i soggetti eventualmente coinvolti.

**È utile allegare, ove disponibile**, la documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare i soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Pertanto, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (le c.d. voci di corridoio)<sup>2</sup>.

Fermo quanto precede, la Cassa, per il tramite dei soggetti individuati nella presente Procedura, potrà comunque richiedere integrazioni e chiarimenti al segnalante. Le integrazioni e i chiarimenti verranno richiesti attraverso la piattaforma informatica, di modo da garantire la tutela della riservatezza.

### **Ai fini dell'ammissibilità della segnalazione:**

- 1) l'interesse personale del segnalante deve concorrere con l'interesse dell'integrità della Cassa;
- 2) deve sussistere un nesso con il rapporto di lavoro o professionale (vale anche nei casi di distacco dei dipendenti).

<sup>2</sup> Cfr. Linee Guida ANAC

## 8. LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

**Le segnalazioni generiche**, e cioè prive di elementi sufficienti a consentire la comprensione dei fatti, sono **inammissibili** e saranno dunque archiviate; **allo stesso modo, sono inammissibili** – e come tali saranno archiviate – le segnalazioni corredate da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

La segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni;
- estraneità all'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione indicati nella presente Procedura;
- oggetto delle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero rientri in un altro ambito di esclusione dell'applicazione del D.lgs. n. 24/2023.

## 9. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie; nondimeno, la Cassa ritiene opportuno trattare tali segnalazioni alla stregua delle altre segnalazioni ricevute in conformità alla presente Procedura. Laddove il segnalante anonimo sia successivamente identificato, potrà usufruire delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023.

**La Cassa si riserva la facoltà di non dare seguito alle segnalazioni anonime non circostanziate**, che verranno considerate inammissibili, in quanto il sistema di protezione contemplato dal D.lgs. n. 24/2023 si basa sulla tutela della riservatezza, sulla protezione dalle ritorsioni (art.17), sulle limitazioni della responsabilità (art.20) e sulle misure di sostegno (art.18).

Le segnalazioni anonime ricevute saranno registrate e conservate secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## 10. UTILIZZO DEI DATI DEL SEGNALANTE

Il **segnalante**, prima dell'invio della segnalazione, sarà informato che - qualora la segnalazione dovesse risultare ammissibile - **dovrà prestare il consenso a rivelare la propria identità**: (i) **quando** la contestazione disciplinare nei confronti del segnalato risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (ii) **quando** la conoscenza di questa sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato come autore della violazione, pena l'inutilizzabilità della segnalazione.

In entrambi i casi è dato, pertanto, avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Qualora il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, di conseguenza, non potrà essere avviato o proseguito in mancanza di altri elementi di riscontro/dimostrazione della contestazione.

Allo stesso modo, prima dell'invio della segnalazione il segnalante sarà informato che la segnalazione, qualora avesse ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, potrebbe essere inviata all'Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile.

## 11. CANALI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE INTERNA

All'esito dell'informativa, fornita alle rappresentanze/organizzazioni sindacali, il **canale interno** prescelto dalla Cassa per ricevere le segnalazioni è costituito dalla **piattaforma informatica My Governance**, conforme alle previsioni del D.lgs. 24/2023 e personalizzata secondo i requisiti espressi dalla presente procedura.

La piattaforma è raggiungibile direttamente dalla Home Page del website della Cassa, oppure dal seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CNPADC>.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**La piattaforma prevede diverse modalità di ricezione della segnalazione:**

- a) **forma scritta** mediante compilazione di un apposito formulario ivi reso disponibile;
- b) **forma orale**, mediante sistema di messaggistica vocale con registrazione con dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto di cui la piattaforma è dotata, previo consenso obbligatorio del segnalante. Diversamente, si procede alla trascrizione del messaggio vocale a cura del SGS, la quale sarà fornita al segnalante non appena completata la trascrizione, e questi potrà verificarla, rettificarla o confermarla, provvedendo poi a sottoscriverla.

c) **su richiesta del segnalante, sarà garantito un incontro diretto con il Soggetto Gestore della Segnalazione.**

L'incontro avverrà in luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e - previo consenso di quest'ultimo - sarà registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Diversamente, il SGS procede a verbalizzare l'incontro; il contenuto del verbale, una volta caricato in piattaforma, potrà essere verificato, rettificato e/o confermato dal segnalante con la propria sottoscrizione.

Ogni segnalazione che sia presentata con modalità e forme dalle quali sia possibile desumere la volontà del segnalante di beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 e che sia ricevuta da un **soggetto "incompetente"** cioè, diverso dal SGS, dovrà essere trasmessa a quest'ultimo entro 7 giorni dalla ricezione.

In particolare, il ricevente "incompetente", ha l'onere di trasmettere al SGS la segnalazione mediante la piattaforma, utilizzando l'apposita sezione, dando contestuale notizia di tale trasmissione alla persona segnalante.

La Cassa non potrà garantire che il segnalante sia reso edotto del proseguo della segnalazione qualora sia pervenuta anonima.

Una volta ricevuta la segnalazione, il SGS è tenuto a fornire, tramite piattaforma, avviso al segnalante di **avvenuta ricezione della segnalazione entro i successivi 7 (sette) giorni.**

Il ricevente incompetente è tenuto al massimo riserbo sulle informazioni oggetto della segnalazione, in particolare sull'identità del segnalante, della persona coinvolta o della persona comunque menzionata nella segnalazione.

In ogni caso la Cassa non potrà ritenersi responsabile di eventuali violazioni da parte di soggetti riceventi "incompetenti" dell'obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali relativi a soggetti interessati dalla segnalazione.

Qualora il c.d. "ricevente incompetente" non trasmetta la segnalazione al SGS tramite il canale predefinito, in violazione della presente Procedura, la Cassa non potrà essere ritenuta responsabile.

## **12. LA GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE**

La procedura di gestione della segnalazione è articolata in **tre distinte fasi**:

### **➤ FASE 1: RICEZIONE DELLA SEGNALEZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ**

In questa fase vengono svolte le attività preliminari che i soggetti devono compiere a seguito della ricezione di una segnalazione attraverso i canali indicati dalla Cassa, effettuando le relative valutazioni.

In dettaglio:

- 1) INVIO DELLA SEGNALAZIONE: il Segnalante invia una segnalazione in forma scritta oppure orale secondo le modalità indicate al § 11., ricevendo apposita informativa in materia di protezione dei dati personali.
- 2) NOTIFICA AL SEGNALANTE DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE: il SGS, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (acquisita direttamente ovvero inoltrata da soggetto “incompetente”), notifica al Segnalante, attraverso la piattaforma, l’avvenuta ricezione e presa in carico della stessa. Da tale data di notifica decorre il termine di legge di 3 (tre) mesi per fornire riscontro al Segnalante sulla segnalazione.
- 3) VERIFICA DELLA PRESENZA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’: il SGS effettua una analisi preliminare di ammissibilità della segnalazione verificando che vi siano i requisiti minimi.
- 4) SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI O DI UN CONSULENTE ESTERNO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SEGNALAZIONE (eventuale): qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità della segnalazione, il SGS può chiedere – sotto la propria supervisione e responsabilità - il supporto della Direzione Affari Legali oppure di un consulente esterno, garantendo comunque, il rispetto dei profili di riservatezza.
- 5) RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (eventuale): in osservanza delle misure a tutela della riservatezza di cui al capitolo 17 della presente procedura, il SGS può richiedere al Segnalante, attraverso la piattaforma, informazioni aggiuntive sui fatti oggetto della segnalazione:
  - a) per valutare l’ammissibilità della segnalazione;
  - b) laddove opportune o necessarie ai fini della successiva fase di valutazione nel merito della segnalazione.
- 6) ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONI INAMMISSIBILI E NOTIFICA AL SEGNALANTE: qualora dalla verifica preliminare emerga che la segnalazione sia inammissibile, anche a seguito di eventuali integrazioni fornite, il SGS procede all’archiviazione della suddetta segnalazione ed invia tempestivamente (comunque, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di notifica di ricevimento della segnalazione) al Segnalante, attraverso la piattaforma, il riscontro circa l’inammissibilità della segnalazione dandone motivazione. La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione;

- 7) COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DELLE SEGNALAZIONI AVENTI AD OGGETTO IPOTESI DI VIOLAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001: qualora l'oggetto della segnalazione riguardi condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in tutte le sue componenti) adottato dalla Cassa, anche se la segnalazione sia ritenuta inammissibile, il SGS trasmette tempestivamente all'OdV un'informativa riservata sul contenuto della stessa ed eventualmente sulle ragioni che hanno condotto al giudizio di inammissibilità, nel rispetto del principio di riservatezza e, in particolare, omettendo ogni dato che non sia strettamente necessario alla rappresentazione dei fatti dedotti nella segnalazione e che possa consentire di identificare, anche indirettamente, la persona segnalante, l'eventuale facilitatore, la persona coinvolta o comunque menzionata.

➤ **FASE 2: ISTRUTTORIA PER ACCERTAMENTO DEI FATTI SEGNALATI**

In questa fase vengono svolte le attività di analisi e di accertamento dell'oggetto della segnalazione, in osservanza delle misure a tutela della riservatezza di cui al capitolo 17 della presente procedura, in dettaglio:

- 8) VALUTAZIONE SEGNALAZIONI AMMISSIBILI: il SGS avvia l'analisi delle segnalazioni ritenute ammissibili verificando preliminarmente l'esistenza di eventuali conflitti di interessi; nel caso in cui il SGS si trovasse in conflitto di interessi, è prevista l'astensione di quest'ultimo dai lavori e l'inoltro della segnalazione al Collegio Sindacale che svolgerà tutte le attività previste per il SGS.
- 9) ANALISI DELLA SEGNALAZIONE: il SGS avvia l'analisi della segnalazione, effettuando le più opportune verifiche sui fatti segnalati. Qualora la segnalazione possa avere un impatto significativo per la Cassa, il SGS ne informa l'Organo collegiale competente.
- 10) RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: qualora il SGS lo ritenga opportuno, ai fini della valutazione della fondatezza della segnalazione, può richiedere al Segnalante un'integrazione delle informazioni e/o ulteriori documenti a supporto, inerenti ai fatti/eventi oggetto della segnalazione.
- 11) RICHIESTA SUPPORTO: il SGS può richiedere attività di auditing al SCGI, o a professionisti terzi, ovvero a personale di altre funzioni/direzioni aziendali, al fine di supportarlo nelle attività di accertamento. La richiesta dovrà contenere indicativamente:
- oggetto della verifica;
  - modalità di verifica;
  - Aree/Strutture/Personale della Cassa che dovranno essere auditate ai fini

dell'accertamento dei fatti/eventi oggetto di segnalazione;

- termini e tempi per lo svolgimento delle attività di supporto richieste.

Il SGS si riserva altresì la facoltà di avvalersi di ulteriori pareri di consulenti esterni o della Direzione Affari Legali.

La richiesta di supporto da parte del SGS deve essere preceduta da una verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interesse reali o potenziali in cui potrebbero trovarsi le risorse coinvolte, interne alla La Cassa.

Nell'attività di accertamento può essere sentita anche la persona cui è attribuita la violazione o comunque coinvolta nei fatti segnalati oggetto di accertamento; su richiesta di questi, deve essere sentita mediante incontro diretto oppure attraverso acquisizione di osservazioni scritte.

Qualora nel corso della procedura di segnalazione risulti indispensabile anche ai fini della difesa della persona incolpata, al segnalante è richiesto il consenso alla rivelazione dei dati riservati ed è contestualmente avvisato per iscritto delle ragioni di tale rivelazione. Qualora non siano necessari approfondimenti, si procede direttamente alla valutazione delle risultanze.

- 12) ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (eventuale): i soggetti coinvolti dal SGS di cui al punto 10 svolgono le attività volte all'accertamento dei fatti segnalati, mediante attività di auditing che il SGS gli affida.
- 13) PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (eventuale): i soggetti coinvolti dal SGS di cui al punto 10 trasmettono le risultanze delle attività di auditing interne direttamente al SGS Interno attraverso il canale definito, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza del segnalante e dell'oggetto della segnalazione stessa.
- 14) SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE (eventuale): qualora individuati, i consulenti incaricati, supportano il SGS ai fini dell'attività di valutazione dei fatti ed eventi oggetto della segnalazione. Il SGS garantisce comunque il rispetto dei profili di riservatezza.
- 15) PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DEI PARERI (eventuale): i consulenti incaricati trasmettono le risultanze dei pareri direttamente al SGS, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza del segnalante e dell'oggetto della segnalazione stessa.
- 16) VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE (eventuale): il SGS valuta le risultanze dell'attività di auditing e delle eventuali ulteriori consulenze richieste e valuta di effettuare o richiedere nuovi approfondimenti.

➤ **FASE 3: Riscontro – presentazione risultanze dell'accertamento e valutazioni**

In questa fase vengono svolte le attività relative alla definizione delle valutazioni a seguito dell'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione e conseguente riscontro al segnalante, in dettaglio:

- 17) ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONI INFONDATE: qualora, a seguito delle risultanze delle attività di accertamento, la segnalazione sia infondata, il SGS procede all'archiviazione della stessa dandone riscontro motivato al Segnalante entro 3 mesi dalla data di notifica di ricevimento della segnalazione.

La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

- 18) PRESENTAZIONE RELAZIONE: qualora dall'accertamento interno, la segnalazione sia ritenuta fondata, il SGS Interno predispone una relazione inerente ai fatti oggetto di segnalazione, con adeguata motivazione. Laddove emerga notizia di un reato perseguibile d'ufficio, è necessario procedere tempestivamente a denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria.

- 19) RISCONTRO AL SEGNALANTE DELL'ESITO DELLA SEGNALAZIONE: il SGS fornisce al Segnalante riscontro dell'esito positivo dell'accertamento nei termini previsti per legge, ovvero entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

Come precisato dalle Linee Guida ANAC, il riscontro può anche essere meramente interlocutorio: qualora, infatti, nel termine dei 3 (tre) mesi l'istruttoria non sia definitivamente ultimata, il SGS comunica le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende ancora intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno, comunque, essere comunicati successivamente alla persona segnalante.

- 20) RISCONTRO SEGNALAZIONE: il Segnalante riceve riscontro sugli esiti della segnalazione ed è nuovamente informato che dovrà rilasciare consenso scritto a rivelare la propria identità, qualora si debba procedere con contestazione disciplinare fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, pena l'inutilizzabilità della segnalazione. Il Segnalante riceverà, al verificarsi di tale ipotesi, comunicazione scritta delle relative ragioni, pena inutilizzabilità della segnalazione.

- 21) TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL PRESIDENTE: qualora i fatti oggetto di segnalazione riguardino il Direttore Generale e/o componenti di Organi Statutari e Collegiali, il SGS

trasmette le proprie valutazioni al Presidente. E ciò in quanto non spetta al SGS alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali accertate e all'adozione dei provvedimenti e procedimenti conseguenti.

- 22) ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE: il Presidente acquisisce le valutazioni predisposte dal SGS e valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento e se è necessario informare/coinvolgere il Cda per eventuali deliberazioni.
- 23) TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL DIRETTORE GENERALE: qualora i fatti oggetto di segnalazione riguardino le Strutture Organizzative, le valutazioni del SGS sono trasmesse al Direttore Generale.
- 24) ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE. il Direttore Generale acquisisce le valutazioni predisposte dal SGS e valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, valuta altresì di informare/coinvolgere il Cda per eventuali deliberazioni.
- 25) VALUTAZIONE ED EVENTUALE DELIBERAZIONE: il Cda assume le eventuali conseguenti deliberazioni al riguardo. Laddove emerga notizia di reato perseguibile d'ufficio, è necessario procedere tempestivamente a denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria;
- 26) TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): qualora l'istruttoria conduca all'accertamento della fondatezza di una segnalazione che abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in tutte le sue componenti) adottato dalla Cassa ovvero alla sua archiviazione, le valutazioni del SGS sono trasmesse anche all'OdV.
- 27) RENDICONTAZIONE SEMESTRALE DELLE SEGNALAZIONI: il SGS, all'interno di una relazione semestrale al Cda e all'Organismo di Vigilanza, indica il numero di segnalazioni ricevute (incluse quelle inammissibili) e la relativa gestione, con particolare riguardo, fra le altre cose, alle tempistiche di riscontro e seguito delle segnalazioni.

## 19. LO SCENARIO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### A. PREMESSA

Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal legislatore, la Cassa, in regime di autoregolamentazione, si è dotata **dal 2016 di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.lgs. 231/2001**, procedendo alla nomina di un **Organismo di Vigilanza**, composto da 3 membri esterni, con funzioni di monitoraggio in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Sempre in regime di autoregolamentazione, la Cassa ha adottato, inoltre, nel **corso del 2019**, un proprio **Sistema di Gestione Integrato per la QUALITA' e la PREVENZIONE della CORRUZIONE** (SGI), certificandosi secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (certificazione attiva dal 2016) e UNI ISO 37001:2016 (certificazione attiva dal 2019).

**Dal 2017**, la Cassa ha implementato la sezione “**CDC Trasparente**” all’interno del proprio website istituzionale, ai sensi della **Delibera ANAC n.1134** del 8 novembre 2017.

**Dal 2019**, la Cassa ha proceduto alla nomina del “Soggetto che esercita la funzione di OIV (**Organismo Indipendente di Valutazione**) ai sensi della **Delibera ANAC n. 141** del 27 febbraio 2019.

#### **B. LA DISCIPLINA PREVIGENTE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, la normativa nazionale non prevedeva una disciplina generale dell'istituto giuridico del whistleblowing. Esisteva, però, una regolamentazione riferita a specifici ambiti (prevenzione della corruzione, responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, settore bancario e, più recentemente, sistema antiriciclaggio).

In dettaglio, la disciplina in materia di Whistleblowing era dettata dal combinato disposto dei seguenti provvedimenti:

- **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, recente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Tale provvedimento ha novellato l’articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001, con l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recanti la disciplina delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

- **Linee guida A.N.AC. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti** (c.d. whistleblower), adottate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015).
- **Linee guida Confindustria** per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, 2014.

In particolare, le Linee Guida in commento stabiliscono che le funzioni aziendali coinvolte in attività a rischio di commissione reato (rilevante ex D.lgs. n. 231/2001) debbano inviare segnalazioni all’OdV non solo riguardo a “risultanze periodiche dell’attività di controllo posta in essere dalle funzioni stesse per dare attuazione ai modelli ma anche con

riferimento ad anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili";

## 20. COMPLIANCE ALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

In seguito dell'emanazione del D.lgs. 24/2023, sono stati operati i seguenti interventi di adeguamento:

### ➤ AGGIORNAMENTO DEL MOG 231

L'ultima revisione del Modello, approvata in Cda il 20/12/2023 include le seguenti disposizioni di coordinamento con il D.lgs. 24/2023:

- **Codice Etico (cfr. § 3.5)**
- **Protocolli di parte generale**, cfr. § 9 (*Whistleblowing*: il sistema di gestione delle segnalazioni)
- **Sistema disciplinare**, cfr. § 1 (sistema disciplinare interno) e § 3 (sanzioni disciplinari relative alla normativa in materia di whistleblowing)

### ➤ SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Cassa ha aggiornato la propria piattaforma informatica "*MyGovernance*" (link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CNPADC> ) al fine di garantire la conformità alle disposizioni ex art.4 D.lgs. 24/2023, che prevede la gestione sia delle segnalazioni scritte che di quelle orali.

## 21. POLITICA DI COMPLIANCE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La Cassa si impegna a rispettare le tempistiche di cui al D.lgs. 24/2023, in particolare:

- sarà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa;
- sarà fornito riscontro alle segnalazioni entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza del suddetto avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La Cassa vieta con fermezza il compimento di atti ritorsivi, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione dell'avvenuta "segnalazione", che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La protezione è garantita anche al segnalante anonimo, che ritenga di aver subito ritorsioni e che venga successivamente identificato.

La Cassa si impegna a garantire, per i soggetti destinatari della tutela, le misure di sicurezza previste dal decreto, segnatamente:

- tutela della riservatezza (art. 12), di cui *infra*;
- tutela dalle ritorsioni (art.17 c.1);
- misure di sostegno (art.18).

Si segnala che un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal D.lgs. n. 24/2023 al segnalante riguarda la limitazione della sua responsabilità (di natura penale, civile e amministrativa) in ordine alla rivelazione e alla diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, di informazioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione e quest'ultima sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Resta fermo che le tutele di protezione e tutela si applicano solo se al momento della segnalazione la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere, rientrino nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto (in particolare di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. 24/2023).

Il segnalante perde il beneficio di fruire delle predette misure di protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni avverrà in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Tutti i dati personali verranno trattati, in tutte le fasi della procedura, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy ed utilizzati per finalità determinate, esplicite e legittime connesse con i compiti gestori dei soggetti preposti e necessari per il buon esito della procedura, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

La Cassa è Titolare dei trattamenti di dati personali e quindi è pienamente responsabile del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, segnatamente:

- Regolamento UE 679/2016, recante “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (di seguito GDPR);
- Decreto Legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" novellato dal D.lgs. 101/2018 e dal D.lgs. n. 24/2023;
- Provvedimenti, Linee Guida e Pareri emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e dal Garante Europeo della Protezione dei Dati.

Nell'assolvere i propri compiti istituzionali la Cassa si impegna a proteggere i dati personali in ogni fase del trattamento, rispettando i seguenti principi:

- a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e la normativa vigente in materia e nel rispetto di norme etiche e deontologiche;
- b) raccogliere ed utilizzare i dati con modalità corrette ovvero chiare e trasparenti per l'interessato;
- c) sensibilizzare l'interessato circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti relativi al trattamento dei dati personali;
- d) limitare per quanto possibile il numero dei soggetti autorizzati al trattamento;
- e) attuare misure tecniche e organizzative, idonee e continuamente aggiornate, per garantire per proteggere i dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla divulgazione non autorizzata;
- f) personalizzare in relazione al loro destinatario i documenti informativi sulla privacy;
- g) garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione impedendo la tracciabilità del log di accesso del segnalante;
- h) effettuare la *Data Protection Impact Assessment* (D.P.I.A.), volta a descrivere il trattamento dei dati, valutarne la necessità e la proporzionalità e a gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate al trattamento stesso;
- i) sottrarre la segnalazione e la documentazione allegata al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- j) effettuare le nomine, di responsabile e sub-responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del GDPR, disciplinando l'esecuzione dei trattamenti da parte dei responsabili del trattamento con contratto od altro atto giuridico che preveda l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
- k) rendere *ex ante* ai possibili interessati (segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, ecc.) un'informativa sulle finalità del trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi.
- l) assicurare l'aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

La Cassa, nelle persone del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento segnalati, ha attuato un canale di segnalazione interno tramite piattaforma informatica crittografata, volta ad evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

Si precisa inoltre che in ottemperanza a quanto disposto del D.lgs. 24/2023, ed in particolare dagli articoli 12 e 14:

- a) la tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.
- b) le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati trattati, raccogliendo solo i dati personali indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per i quali sono richiesti (privacy by default);
- c) la documentazione inerente ciascuna segnalazione sarà conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto;
- d) viene definito un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali.

### 23. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLE PERSONE SEGNALATE

Il D.lgs. 24/2023, anche alla luce della precisazione contenuta nelle Linee Guida ANAC allegate alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, secondo cui “i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali”, prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche:

- alla persona fisica o giuridica cui è attribuita la violazione (c.d. persona coinvolta);
- a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (ad esempio a persone indicate come testimoni).

In osservanza delle disposizioni degli **articoli 4, 12 e 14 del D.lgs. 24/2023** inoltre:

- a) l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate sarà garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante<sup>11</sup>;
- b) non saranno utilizzate le segnalazioni per scopi diversi da quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- c) non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione.

### 24. TUTELA DEI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE

La Cassa, ai sensi **dell'art.3, co.5 del D.lgs. 24/2023**, si impegna a garantire le dovute misure di protezione (tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità, misure di sostegno) non solo al segnalante ma anche ai seguenti soggetti in quanto potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione che sono e/o potrebbero essere coinvolti nella procedura:

- 1) facilitatori;
- 2) Personale Cassa che ha con il Segnalante un rapporto lavorativo abituale e corrente;
- 3) parenti del segnalante entro il 4° grado o affetti stabili operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- 4) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora;

- 5) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- 6) **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita (c.d. segnalato) o come persona comunque implicata nella violazione segnalata (c.d. menzionato). Si consideri che a sostegno della persona segnalata, e del suo diritto di difesa, il decreto ha altresì riconosciuto che, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (cfr. art.12, co. 9 D.lgs. 24/2023).

## 25. SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DEL D.LGS 24/2023

Tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla stessa, nonché le disposizioni del D.lgs. 24/2023.

Tenuto conto delle sanzioni amministrative che l'ANAC può irrogare ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023, la Cassa sanziona la violazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 24/2023, nonché delle conformi previsioni indicate dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sezione relativa al *Whistleblowing* e dalla presente Procedura, e segnatamente:

- I. il compimento di atti di ritorsione a danno del segnalante e/o degli altri soggetti espressamente tutelati dalla normativa in commento;
- II. il compimento di azioni o condotte volte ad ostacolare, ovvero a tentare di ostacolare, l'attività del segnalante;
- III. la violazione degli obblighi di riservatezza e, più in generale, di tutela dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, per come previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- IV. l'inadempimento da parte degli esponenti di CNPADC, del Soggetto Gestore delle Segnalazioni e/o dei soggetti, comunque, coinvolti nelle attività di gestione del sistema interno *Whistleblowing*, degli obblighi previsti in tema di predisposizione e funzionamento dei canali interni di segnalazione, nonché di ricezione e riscontro alla segnalazione (ad esempio, la mancata istituzione o il mancato mantenimento dei canali interni di segnalazione, la mancata istituzione di canali e procedure conformi agli standard richiesti dal D.lgs. n. 24/2023, il mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute);

- V. la condotta del segnalante che abbia commesso reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, altri reati attraverso la proposizione della denuncia, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale, ovvero la condotta del medesimo che abbia dato origine a responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

**Si precisa che il procedimento disciplinare rimane distinto ed autonomo rispetto alla procedura di segnalazione *Whistleblowing*, e rappresenta una fase meramente eventuale.**

**Per una più accurata descrizione delle fattispecie sanzionali e del procedimento di irrogazione delle sanzioni, si rinvia al Sistema disciplinare interno della Cassa (allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo),** che si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi previsti dal Codice civile di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché dei poteri del datore di lavoro di predisporre ed attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, con particolare riguardo alla sezione dedicata alle sanzioni disciplinari relative alla violazione della normativa in materia di *Whistleblowing*.

Il Sistema disciplinare interno della Cassa opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e quelle previste nella contrattazione collettiva, in aggiunta alle norme di legge o di regolamento vigenti e ad integrazione delle altre norme interne, anche di natura disciplinare.

Si precisa, ai sensi dell'art. 12 co. 5 del D.lgs. 24/2023 che: *“Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità”*.

## **26. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING (CFR. PAR. 6.2 E PAR. 8).**

La Cassa, nel definire l'ammissibilità dell'oggetto della segnalazione, tiene conto degli specifici richiami del D.lgs. 24/2023 relativi alle materie che non possono essere ricomprese nella stessa.

Il D.lgs. 24/2023 **non ricomprende** nel novero delle segnalazioni rilevanti ai fini della sua applicazione quelle aventi ad oggetto le violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono

apposite procedure di segnalazione.

Segnatamente, **ai sensi del D.lgs. 24/2023, art. 1 co. 2, non costituiscono oggetto di segnalazione:**

- 1) Le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, a mero titolo esemplificativo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

- 2) Le segnalazioni di violazioni, laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

La parte II dell'allegato alla direttiva, richiamata dall'art. 2, co. 1, lettera b), fa riferimento ad una elencazione di atti settoriali, in particolare riferita ai seguenti ambiti:

- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza dei trasporti
- tutela dell'ambiente.

- 3) **Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel D.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione.

Il decreto non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare, restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE, introducendo una "clausola di salvaguardia generale su:

- Informazioni classificate;
- Segreto professionale forense;
- Segreto professionale medico;
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- Norme di procedura penale;
- Autonomia e indipendenza della magistratura;
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- Esercizio dei diritti dei lavoratori.

## 27. DISTRIBUZIONE

La presente Procedura è approvata ed emessa dal CDA e resa disponibile al personale CNPADC da parte del SCGI, in sola lettura, nella Intranet aziendale.

Inoltre, all'interno del sito *web* istituzionale di CNPADC è presente un'apposita sezione (*landing page*), accessibile da qualsiasi visitatore esterno, dedicata all'illustrazione dei presupposti e delle modalità operative per effettuare le segnalazioni interne, oltre che del canale, delle modalità operative e dei presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Nell'ambito di tale sezione è possibile consultare il formato digitale della presente Procedura e prendere visione della nota descrittiva delle modalità di accesso/utilizzo della piattaforma informatica implementata dalla Cassa.

## 28. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONI (DIVERSI DA QUELLI INTERNI) PREVISTI DAL D.LGS 24/2023

In aggiunta al canale interno, disciplinato dalla presente Procedura e che rappresenta lo strumento privilegiato posto a disposizione del segnalante, il D.lgs. 24/2023 prevede la possibilità per i *whistleblower* di trasmettere all'ANAC le segnalazioni rilevanti (cfr. § 6.2.), attraverso il canale dalla stessa appositamente istituito, qualora ricorra una delle seguenti e tassative condizioni:

- nello specifico contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale interno (fattispecie non applicabile a CNPADC) oppure esso, seppur previsto come obbligatorio, non è attivo o non è stato implementato in conformità ai requisiti prescritti dal D.lgs. 24/2023, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e

degli altri soggetti tutelati;

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto alcun séguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate e di informazioni effettivamente acquisibili, che, laddove effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace séguito ovvero potrebbe esporsi a un rischio di ritorsione;
- la violazione segnalata può fondatamente ingenerare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti appena elencati la segnalazione non viene gestita dall'ANAC e il segnalante non è ammesso a beneficiare delle tutele apprestate dal legislatore con il D.lgs. 24/2023.

Il canale di segnalazione istituito dall'ANAC, anche attraverso il ricorso alla crittografia, assicura la riservatezza: (i) dell'identità della persona segnalante, (ii) della persona coinvolta, (iii) della persona comunque menzionata nella segnalazione, (iv) del contenuto della stessa e (v) della relativa documentazione.

Secondo quanto disposto dall'ANAC, la **segnalazione esterna** può essere effettuata prioritariamente in forma scritta tramite piattaforma informatica, ovvero in forma orale attraverso un servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall'Autorità, ovvero mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta.

Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso dall'ANAC, la stessa è trasmessa, entro sette giorni dalla data di ricevimento, alla medesima Autorità, con contestuale notizia al segnalante. Laddove pervengano segnalazioni che evidenzino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e ogni altro illecito estraneo alle competenze ANAC, le stesse saranno trasmesse ai competenti organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della Corte dei Conti o di altri Organismi e Amministrazioni di controllo, secondo i criteri e con le forme stabiliti nelle Linee Guida licenziate dall'ANAC il 12 luglio 2023 e nel coevo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC.

Le modalità di funzionamento del canale esterno e di gestione delle segnalazioni sono accuratamente regolate dall'ANAC; si rinvia in tal senso alle informazioni presenti sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Inoltre, il D.lgs. 24/2023 prevede, in via sussidiaria, quale ulteriore modalità di "segnalazione", la **divulgazione pubblica** (ovverossia: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni rilevanti tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) prevedendo che la stessa possa essere effettuata soltanto a

determinate condizioni (alla cui effettiva ricorrenza è subordinato il diritto del segnalante di beneficiare delle misure di protezione), e cioè:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste, e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica è da ritenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. Difatti, in tali casi il D.lgs. 24/2023 prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Infine, resta ferma la possibilità per il segnalante di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare la **denuncia** delle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio specifico contesto lavorativo.